

## **Articolo 8 - PROCEDURE DI DISCARICO**

- La dismissione e il discarico dei beni inventariati, ai sensi di quanto indicato all'art. 64 del Regolamento, può avvenire in seguito a:
  - cessione a titolo oneroso;
  - cessione a titolo gratuito;
  - obsolescenza tecnica o inidoneità;
  - rottura o guasto non riparabile;
  - furto o perdita;
  - permuta.
  
- La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per le suddette motivazioni è disposta:
  - dal provvedimento del Direttore della Struttura interessata, per dismissioni il cui valore residuo complessivo dei beni sia inferiore o uguale a 5.000,00 euro, che provvederà ad inviare copia della documentazione alla competente Direzione della Amministrazione Centrale;
  - dal provvedimento del Presidente dell'Istituto sulla base di proposte del Direttore della Struttura interessata per importo superiore a 5.000,00 euro elaborato a seguito della attività istruttoria della competente Direzione della Amministrazione Centrale.
  
- La conclusione del periodo di ammortamento non costituisce motivo sufficiente per lo scarico del bene dall'inventario.
  
- La proposta di discarico è formulata da una Commissione composta da tre commissari, presieduta dal Direttore della Struttura, sulla base di un processo verbale che contenga un sintetico giudizio sullo stato del bene da dismettere.
  
- In caso di furto o perdita il processo verbale è sostituito dalla denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.
  
- In caso di dismissione di grande apparato sperimentale il processo verbale è sostituito da una relazione del responsabile nazionale dell'esperimento, ovvero del presidente di Commissione scientifica nazionale pertinente, che certifica che l'esperimento è terminato e il grande apparato si può dismettere.

### **8.1) Scarico per cessione a titolo oneroso**

- La dismissione dei beni che abbiano un valore residuo, ma che siano divenuti inutilizzabili per l'Istituto, avviene mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
  
- La cessione viene effettuata, di norma, mediante procedura aperta.
  
- E' altresì consentito il ricorso a procedura negoziata, ai sensi del Regolamento, in ipotesi di particolare convenienza da motivare adeguatamente.

### **8.2) Scarico per cessione a titolo gratuito**

- I beni divenuti inidonei per l'Istituto, per obsolescenza tecnica o altro motivo e che non hanno valore di mercato, sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli Organismi di volontariato e di protezione civile operanti per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche, senza oneri per l'Istituto.
  
- Qualora sia stata esperita infruttuosamente tale procedura si provvede secondo quanto stabilito all'art. 64, comma 4, del Regolamento.

### **8.3) Scarico per obsolescenza tecnica o inidoneità**

- I beni divenuti non più utilizzabili per gli scopi funzionali dell'Istituto per inidoneità od obsolescenza tecnica sono scaricati secondo quanto previsto ai precedenti punti 8.1) e 8.2).

### **8.4) Scarico per rottura e/o guasto non riparabile**

- I beni danneggiati e non più riparabili ovvero per i quali non è economicamente conveniente la riparazione, sono scaricati dall'inventario ed inviati alla pubblica discarica, nel rispetto delle norme in materia ambientale.

#### 8.5) Scarico per furto o perdita

- In caso di furto o perdita l'utilizzatore finale o il dipendente/associato che viene a conoscenza di un furto o di una perdita di un bene di proprietà dell'Istituto, ne dà comunicazione immediata al consegnatario, provvedendo contemporaneamente a presentare denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.
- In caso di furto di beni portatili la denuncia è presentata dall'utilizzatore finale autorizzato ad utilizzare i beni fuori sede.
- La denuncia di furto deve essere immediatamente trasmessa alla Amministrazione Centrale.
- L'Amministrazione Centrale dovrà prontamente trasmettere la pratica alla compagnia di assicurazione per il rimborso.
- In caso di furto o perdita avvenuti in territorio estero la denuncia di furto va presentata all'Autorità locale competente.
- Qualora emergano elementi di responsabilità, il consegnatario assumerà provvedimenti di competenza.

#### 8.6) Scarico per permuta

- Si ha la permuta quando un bene, pur essendo ancora efficiente, ma non più idoneo allo scopo per il quale è stato acquistato, viene ceduto mediante acquisto di altro bene analogo.
- Il responsabile del procedimento per l'acquisto del nuovo bene inoltra al consegnatario una proposta motivata della permuta, allegando l'offerta/le offerte dell'Impresa interessata/selezionata alla sostituzione del bene.
- Il consegnatario, in base alla congruità del prezzo offerto, propone il discarico del bene mediante permuta.
- I valori dei beni oggetto di permuta non possono essere compensati ma sono iscritti in inventario al lordo.